



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Nazionale**

Roma, 12 giugno 2008

Alle Segreterie Provinciali del SIULP
Loro Sedi

Prot.: 262 /08

Oggetto: Ricorso per ottenere la dichiarazione d'incostituzionalità delle norme previdenziali vigenti con il ripristino del sistema di calcolo retributivo della pensione fino all'introduzione della previdenza complementare.

Cari colleghi,

la questione previdenziale è forse un dei problemi per i quali i colleghi hanno da sempre manifestato particolare attenzione e sensibilità.

Come noto, la normativa previdenziale vigente penalizza i colleghi più giovani al quali verrà applicato il sistema contributivo, ancor più per la mancata costituzione dei Fondi che avrebbero dovuto integrare il trattamento pensionistico.

Per questa ragione la Segreteria Nazionale, ha assunto l'iniziativa politica di sollecitare nuovamente il Ministro dell'Interno ad intraprendere iniziative legislative per la tutela previdenziale degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Tuttavia, come momento di coinvolgimento diffuso e generalizzato di tutta la categoria a sostegno dell'iniziativa intrapresa, riteniamo opportuno segnalare alla vostra attenzione un'ulteriore azione giudiziale attraverso la proposizione di un ricorso collettivo che i colleghi interessati possono singolarmente presentare nei modi e forme che vengono di seguito specificate:

PRESUPPOSTI DEL RICORSO

La riforma del sistema previdenziale, avviata con la legge Amato (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.503), ha come obiettivo dichiarato il contenimento della spesa pubblica.

Con la legge Dini (Legge 8 agosto 1995, n.335), quindi, si è previsto, tra l'altro, un nuovo sistema per il calcolo della pensione da corrispondere agli aventi diritto.

Si è stabilito, invero, un sistema differenziato secondo l'anzianità fino a quel momento maturata, e cioè:

- a) **Retributivo** (più conveniente dal punto di vista economico), per i dipendenti che potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione) alla data del 31 gennaio 1995;
- b) **Misto** (metodo retributivo per l'anzianità maturata fino al 1995 – metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996), per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi;
- c) **Contributivo** (meno conveniente per tutti), per i neoassunti a far data dal 1° gennaio 1996.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia Segreteria Nazionale

Tra il sistema di calcolo contributivo (o misto) e quello retributivo, fino a quel momento in vigore per la generalità dei dipendenti, vi sono delle enormi differenze, poiché la pensione non è più ora legata alla media delle retribuzioni percepite, ma è vincolata alla contribuzione accreditata nell'arco dell'intera vita lavorativa del dipendente.

Il nuovo metodo di calcolo, quindi, ha nettamente ridimensionato l'importo che si arriverà a percepire al momento della pensione.

E' stato previsto, infatti, che la pensione spettante con il nuovo e più penalizzante sistema di calcolo contributivo sarà ridotta del 30 – 40 % rispetto a quella corrisposta con il precedente sistema retributivo: si calcola che in pratica sarà al 50 – 60 % dell'ultima retribuzione percepita.

Il "rapporto di strategia nazionale sulle pensioni 2002", invero, ha previsto che un lavoratore con 35 anni di contributi alla data di pensionamento del 2010, percepirà una pensione pari al 67,10 % della sua ultima retribuzione; nel 2020 pari al 56%; nel 2030 pari al 49,6%; nel 2040 pari al 48,5%; e nel 2050 pari al 48,1 %:

Per far fronte a questa sperequazione, la legge Dini aveva individuato un c.d. "secondo pilastro di previdenza". La previdenza complementare, da attuarsi attraverso i c.d. Fondi pensione.

L'obiettivo dichiarato era quello di concedere ai lavoratori un'integrazione del trattamento pensionistico di base, per riportarlo ai valori ante-riforma, attraverso, appunto, la previsione di una pensione aggiuntiva.

Ma tale intervento, ritenuto prioritario ed indispensabile, a distanza di 13 anni, ancora non è stato attuato.

L'OBIETTIVO DEL RICORSO ED I VANTAGGI CONSEGUIBILI

Premesso ciò, visto l'immobilismo della parte pubblica, molti colleghi hanno sollecitato la possibilità di dare avvio ad un'iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere una dichiarazione d'incostituzionalità della legge di riforma, sotto vari profili, e quindi un ritorno al sistema di calcolo retributivo, almeno fino a quando il sistema della previdenza complementare – che dal punto di vista del legislatore, avrebbe dovuto compensare il divario, venutosi a creare per effetto del mutato sistema di calcolo, dei livelli pensionistici – non sia concretamente attuato.

Gli interessati potranno, aderendo singolarmente al ricorso collettivo, chiedere al giudice la disapplicazione nei loro confronti della legge Dini previa sua dichiarazione d'incostituzionalità; e, contestualmente, preconstituersi un valido presupposto per ottenere comunque un risarcimento dei danni prodotti dalla mancata attuazione della previsione legislativa di cui sopra.

La finalità, quindi, è chiaramente quella di salvaguardare il trattamento pensionistico che si arriverà a percepire al momento del collocamento in congedo.

A tale uopo, si evidenzia che gli auspicati effetti positivi dei relativi pronunciamenti non potranno essere estesi automaticamente anche a coloro che non hanno inteso aderire al ricorso in esame: in materia, infatti, vige, il divieto di estensione del giudicato ex art 25, comma 1, D.L. n.248/2007 convertito in Legge n.31/2008.

I COLLEGHI SONO INTERESSATI

Potranno aderire al ricorso tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato – con esclusione dei Dirigenti – che alla data del 31.12.1995, ancora non avevano maturato 18 anni di contributi (derivanti dalla somma degli anni di effettivo servizio, eventuali anni di lavoro prestati in



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Nazionale**

precedenza presso altri datori di lavoro e riscattati ed anni figurativi) ovvero i neoassunti a far data dall'1.1.1996.

IL TERMINE PER ADERIRE

La lettera di trasmissione, con i relativi allegati, dovrà pervenire a mezzo raccomandata a/r entro il **30 giugno 2008**.

COME FARE PER PARTECIPARE

Gli interessati dovranno compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la lettera di trasmissione, la scheda contenente i dati personali, e la procura (tutti in allegato); ed effettuare contestualmente il pagamento in favore del legale incaricato, pari all'importo del fondo spese concordato.

Dovranno poi spedire, con raccomandata a/r, allo:

**Studio Legale Mandolesi
Avv. Roberto Mandolesi
Via Paolo Emilio n.34
00192 Roma**

I seguenti atti:

- a) **La lettera di trasmissione** compilata e firmata;
- b) **La scheda dei dati personali** compilata in ogni sua parte, con copia statino paga;
- c) **La procura speciale** debitamente firmata in originale
- d) **La fotocopia di un documento d'identità valido del ricorrente;**
- e) **La ricevuta attestante il bonifico effettuato.**

IL COSTO COMPLESSIVO DEL RICORSO

Il fondo spese concordato per la proposizione del ricorso è pari a **50 (cinquanta) Euro**, somma già comprensiva di C.P.A. (2%) ed IVA (20%)

In caso di esito negativo i ricorrenti non dovranno spendere nulla oltre a quanto già versato al fondo spese.

In caso di accoglimento del ricorso, il costo pro capite ulteriore, a saldo, sarà di ulteriori **50 Euro**.

Nei casi in cui si dovesse procedere all'esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero, alla proposizione dell'atto di appello, i relativi costi saranno ricompresi nell'originario fondo spese: nulla sarà chiesto per queste eventuali ed ulteriori fasi

Chiaramente, l'adesione a queste procedure non sarà automatica, ma richiederà il conferimento di un'ulteriore procura da parte dei soggetti interessati alle stesse.

Il fondo spese, pari a 50 Euro, già comprensivo di C.P.A. (2%) ed IVA (20%), dovrà quindi essere corrisposto con bollettino postale o mediante bonifico sul Conto Banco Posta, coordinate bancarie (codice IBAN):

PAESE	“IT”
CIN EUR	“70”
CIN	“X”
ABI	“07601”



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Nazionale**

CAB “03200”
CONTO “000089059026”
Intestato a “Mandolesi Avv Roberto”
Causale “Ricorso pensioni – P.d. S.”

IL LEGALE INCARICATO E COME CONROLLARE L'ITER DEL RICORSO

Il ricorso sarà patrocinato dall'Avv. Roberto Mandolesi, titolare dell'omonimo Studio in Roma via Paolo Emilio, 34 (www.avvocatomandolesi.it – ricorsi@avvocatomandolesi.it).

Il legale incaricato, patrocinante dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, può vantare una pratica ultradecennale in materie attinenti gli ordinamenti delle forze di polizia e all'ordinamento militare.

Gli estremi identificati dei ricorsi presentati ed il loro iter potranno essere rispettivamente reperiti e controllati dai diretti interessati direttamente sul sito web dello Studio (www.avvocatomandolesi.it).

Saranno chiaramente comunicati, all'indirizzo indicato nella scheda personale, i relativi codici di accesso ed indicate le modalità per la ricerca informatica.

CONCLUSIONE

Il SIULP attraverso le sue strutture territoriali si farà carico esclusivamente di spiegare e diffondere i contenuti della presente nota e fornire copia degli allegati per partecipare al ricorso.

E' bene precisare, quindi, che:

1. **il ricorso non è patrocinato direttamente dal SIULP ;**
2. **la partecipazione è personale;**
3. **l'adesione al ricorso con tutti gli allegati richiesti dovranno essere inviati direttamente al suddetto legale ;**
4. **nulla dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale del SIULP.**

Nella speranza di aver fornito ogni dettagli utile sull'iniziativa, colgo l'occasione per inviarvi fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale